

Comune di Torrita di Siena

Provincia di Siena



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 10/03/2021
Revisionato con deliberazione C.C. n. 36 del 28/05/2026

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Limitazioni generali e deroghe
- Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

CAPO II : CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 7 Insegne d'esercizio
- Art. 8 Cartelli pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà
- Art. 9 Preinsegne
- Art. 10 Segni orizzontali reclamistici
- Art. 11 Impianti pubblicitari di servizio
- Art. 12 Stazioni di servizio ed aree di parcheggio
- Art. 13 Tende solari
- Art. 14 Impianto pubblicitario di propaganda – bacheche
- Art. 15 Individuazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni
- Art. 16 Pubblicità fonica
- Art. 17 Transenne parapetonali
- Art. 18 Volantinaggio

CAPO III : ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

- Art. 19 Zone di interesse storico, artistico, culturale paesaggistico ed ambientale

CAPO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 20 Norme di rinvio
- Art. 21 Sanzioni amministrative
- Art. 22 Norme Generali e abrogazioni
- Art. 23 Norme transitorie ed efficacia della norma

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia riguardante la pubblicità ed i relativi impianti, da collocare o collocati su aree pubbliche, di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse.
2. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2 Definizioni

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale e al reperimento della sede di un'attività da installarsi entro e non oltre il raggio di 5 km dall'attività stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di Polizia Locale, la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è realizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. Si definisce "striscione, locandina, stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di natura non commerciale e esclusivamente in occasioni degli stessi cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto o impianto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, sia di prodotti che di attività diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definiscono "tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
10. Si definiscono "mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.
11. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Art. 3 Limitazioni generali e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art.51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e nell'interesse della sicurezza stradale.
2. Nel centro abitato le distanze per la collocazione della pubblicità come definita dall'art.2 del presente regolamento, previste dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte, sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei modi di seguito indicati:
 - a) mt. 10 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) mt. 2 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) mt. 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione;
 - d) mt. 10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt.5;
 - e) mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - f) gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 5 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura

della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, previo parere in tal senso dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale.

3. Fatte salve le deroghe all'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 di cui al precedente comma 2., l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari potrà essere autorizzata/realizzata a seguito di sopralluogo e rilascio di nulla osta da parte della Polizia Locale, in deroga alle altre indicazioni sul loro posizionamento previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, qualora si ravvisi che l'installazione rispetta quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

4. Gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 5 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, previo parere in tal senso dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale.

5. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1,50 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

6. Qualora la strada sia dotata di marciapiede gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati alla distanza minima di mt. 1,50 dal limite del marciapiede, fatte salve distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia fuori dal marciapiede e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

7. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, parallelamente alla strada, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione che dovrà essere arretrato ad una distanza non inferiore a mt. 2 dall'area di intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

8. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità ed è sempre vietata sui bordi dei marciapiedi e sul ciglio della strada.

9. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

10. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

11. In occasione di feste o manifestazioni aventi carattere storico, culturale o turistico per le quali il Comune abbia concesso il patrocinio o svolte in forma di collaborazione, la Giunta Comunale può con provvedimento stabilire deroghe al presente regolamento.

Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 20, salvo diversa dimensione stabilita nel regolamento edilizio.

2. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, o da diversa disciplina regolamentare comunale, i limiti di superficie di tutti i mezzi pubblicitari diversi da quelli indicati nei commi che seguono, non possono essere superiori a 4 mq.

3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti/dimensionali:

- a) insegna a bandiera orizzontale: mq. 6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- b) insegna a bandiera verticale: mq. 6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- c) insegna frontale: mq. 6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- d) insegna su palina: mq. 4, se collocate parallelamente alla carreggiata.

Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq.

2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici, nei casi prescritti dal successivo art. 7 del presente regolamento, il limite è individuato in mq. 6.

4. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai mezzi pubblicitari, da collocare nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, o di altri progetti presentati da soggetti privati, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale e aventi un contenuto e una valenza di interesse pubblico, in relazione a messaggi e informazioni riguardanti manifestazioni o iniziative che favoriscono lo sviluppo economico o culturale di Torrita di Siena, per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. In questi casi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti anche in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza stradale e di tutela ambientale, fermo restando la conformità urbanistico edilizia.

Art. 5 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, economiche o attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato può essere realizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- a. i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq. 0,70; sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alle due settimane precedenti ed alle trentasei ore successive, trascorso le quali i cartelli devono essere rimossi cura del titolare o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;

- b. gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt.12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli svolti dal Comune o da altri Enti Pubblici ovvero dagli stessi patrocinati con esclusione della promozione di iniziative commerciali. E' vietata la collocazione di locandine e stendardi sui lampioni della pubblica illuminazione;
2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività o iniziative commerciali di Ditte private, potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
- a. l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante o dell'iniziativa commerciale, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive, decorso il quale termine gli impianti devono essere rimossi a cura del titolare o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
 - b. il numero massimo dei cartelli realizzabili nel territorio comunale è pari a nr. 20 per ogni/iniziativa;
 - c. è comunque vietata l'installazione di tali cartelli nei centri storici di Torrita di Siena e Montefollonico e lungo le strade provinciali che attraversano il centro abitato di Torrita di Siena.
3. Eventuali deroghe alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nei due commi precedenti del presente articolo potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, previo conforme e necessario atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, in casi particolari e per motivate ragioni, attinenti al valore di pubblico interesse del messaggio reclamizzato e valutata l'importanza del messaggio stesso per lo sviluppo della comunità locale.
4. I cartelli provvisori che indicano la vendita o affitto di beni mobili ed immobili possono essere liberamente affissi solo sul bene in vendita purchè:
- a) le indicazioni riportate siano limitate alla dicitura di vendita od affitto ed al riferimento del soggetto da contattare in caso di interesse a tale operazione;
 - b) si apponga un massimo di 2 cartelli provvisori per ogni bene posto in vendita o in affitto;
 - c) le dimensioni di ciascun cartello non superi i cm. 35 X 25;
 - d) i cartelli non dovranno essere nè illuminati nè rifrangenti.

CAPO II

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento e devono essere installati in conformità al D.M. 37 del 22/01/2008 e muniti della prescritta certificazione oltre al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.
2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e sede della Croce Rossa Italiana.

3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi.

Art. 7 Insegne d'esercizio

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) le insegne frontali possono essere collocate sulla facciata dell'edificio avente destinazione ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali e soltanto se contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico non superiore a cm. 5 fino all'altezza di ml. 2,20 dal piano del marciapiede e non superiore a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; nei luoghi e nelle aree sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale e negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purchè sia realizzata a lettere singole, o su superficie piana o direttamente sul muro, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne luminose a luce diretta o con illuminazione indiretta ad intermittenza.
 - b) le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, qualora ne sia consentita la collocazione ai sensi del presente regolamento e del vigente regolamento edilizio, dovranno avere un'altezza minima di mt. 2,20 misurata sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5, sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede e, in ogni caso, la distanza massima non può essere superiore a mt. 1,20;
 - c) è vietata, sotto i portici, l'installazione di insegne a bandiera;
 - d) al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
 - e) non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Nei centri abitati, qualora le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, nei modi indicati al precedente comma 1 del presente articolo oppure ad una distanza dal limite di carreggiata non inferiore a mt. 3 per insegne luminose ed a mt. 1 per insegne non luminose, le distanze minime di cui all'art. 3, comma 2 e 3 del presente Regolamento, possono non essere applicate qualora non contrastino con altre normative o regolamenti comunali.
3. La collocazione delle insegne d'esercizio nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzativo, della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

4. Le insegne d'esercizio devono essere realizzate con materiali di colori coerenti con il contesto urbano ed ambientale. Le insegne dovranno essere realizzate con i seguenti materiali: ferro tintecciato, metalli, legno, vetro, materiali plastici termoindurenti. Per le zone 1 e 4 del del vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari ovvero i centri storici di Torrita di Siena e Montefollonico così come delimitate dalle relative tavole del PRG vigente e le aree esterne al territorio urbanizzato, comprendente tutte le zone agricole e le zone territoriali extraurbane ricadenti nel vincolo paesaggistico, gli stessi materiali dovranno essere a tonalità prevalentemente bruniti e con superfici opache. Le dimensioni delle insegne nelle suddette zone 1 e 4, non dovranno superare la superficie massima di mq.1.

Art. 8 Cartelli pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

2. La collocazione dei cartelli pubblicitari nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzativo, della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

3. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole e dei cartelli pubblicitari provvisori di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello.

5. I cartelli devono essere costituiti da un telaio prevalentemente di forma rettangolare completato da una cornice. La cornice deve essere priva di spigoli vivi. I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli per le zone n. 2 e 3 del vigente Piano generale per gli impianti pubblicitari, sono prioritariamente l'acciaio e l'alluminio per la struttura portante, per il telaio, per le finiture, i rivestimenti e le cornici; per le zone indicate ai punti 1 e 4 suddetto piano il materiale utilizzabile è il ferro tintecciato con tonalità bruniti ed il legno. Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

6. E' consentita all'interno del centro abitato, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono essere visibili dalle strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati. E' altresì vietata l'installazione su suolo pubblico ad eccezione degli impianti delle farmacie e dei casi conseguenti a progetti di cui al successivo art. 11.

7. Nelle aree di cantiere e sui ponteggi è in ogni caso vietata l'apposizione di qualsiasi impianto pubblicitario ad eccezione del marchio e dei riferimenti della ditta esecutrice del ponteggio. Non rientra nel presente divieto la collocazione del cartello di cantiere prescritto dalla normativa edilizia o da quella di codice della strada.

Art. 9 Preinsegne

1. Le preinsegne di dimensioni contenute entro i limiti non inferiori di mt.1,00 x 0,20 e non superiori di mt. 1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicità riguardante l'intero territorio comunale da approvarsi con atto della Giunta Comunale in relazione alle esigenze di tutela del territorio e di sviluppo economico in conformità al presente Regolamento e alle norme di legge, sono abbinabili, sulla stessa struttura di sostegno, fino al massimo di sei. Tutto l'impianto dovrà contenere le preinsegne di uguali dimensioni.
2. Le strutture di sostegno, così come sopra indicate, sono soggette all'autorizzazione prevista dal Codice della Strada e dal presente regolamento, in conformità al sistema unitario di pubblicità approvato dalla Giunta Comunale.
3. La collocazione delle preinsegne in aree o luoghi soggetti a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale è inoltre soggetta alla relativa disciplina.

Art. 10 Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma nove, lett. a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Tali segni, devono essere realizzati con materiale rimovibile ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale garantendo una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. E' escluso l'uso di segni orizzontali reclamistici nei centri storici di Torrita e Montefollonico.

Art. 11 Impianti pubblicitari di servizio

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa a richiesta del privato solo a seguito di specifica convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un sistema unitario di pubblicità di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. Nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi l'installazione degli impianti è consentita previa denuncia di inizio attività edilizia nel rispetto delle norme di codice della strada e della normativa sui vincoli culturali e paesaggistico-ambientali.

Art. 12 Stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:
 - a) stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C e F: 8%;
 - b) stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D e E: 10%.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

3. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché la possibilità di collocare, per ogni senso di marcia, una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4. Analogamente nei centri abitati è consentita una la dimensione massima del cartello di mq. 3.

Art. 13 Tende solari

1. L'installazione delle tende solari è soggetta alla normativa urbanistico/edilizia, e a quella sui vincoli culturali e paesaggistico-ambientali e ai regolamenti comunali.

2. Le tende solari comunque non potranno contenere pubblicità, salvo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.

Art. 14 Impianto pubblicitario di propaganda – bacheche

1. Trattasi di struttura scatolare con anta trasparente apribile necessaria per alloggiarvi manifesti o comunicazioni di Associazioni o Enti.

2. Nelle zone 1 e 4 indicate dall'art. 3 del vigente Piano generale per gli impianti pubblicitari dovranno essere costituite con strutture in ferro tinte con tonalità brunita o in legno con colori da concordare di volta in volta con l'Amministrazione Comunale; nelle zone 2 e 3 indicate all'art. 3 del suddetto piano potranno essere costituite anche con altri materiali. Le dimensioni massime dovranno essere di cm 100 x 150.

3. Le bacheche dovranno essere collocate in luoghi che in alcun modo alterino o coprano gli elementi architettonici degli edifici e non interferiscano con la segnaletica stradale

Art.15 Individuazione impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni

1. L'individuazione degli impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni è soggetta all'apposito regolamento o deliberazione comunale nel rispetto comunque delle prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento dettate a tutela della sicurezza stradale.

Articolo 16 - Pubblicità fonica

1. Tutta la pubblicità fonica, effettuata con veicoli ovvero con megafoni o amplificatori, o qualsiasi altro mezzo acustico, sulla strada, nelle fiere o mercati, con esclusione di gare sportive, trattenimenti musicali e non, effettuati in occasione di sagre e feste popolari o manifestazioni temporanee, deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali.

2. Per effettuare la pubblicità fonica durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili nei giorni festivi e negli orari o luoghi non previsti sopra, dovrà essere richiesta specifica deroga al Servizio comunale competente.

3. E' sempre vietata la pubblicità fonica, fuori e dentro i centri abitati, entro 300 metri in linea d'aria da ospedali e cimiteri. In ogni caso la pubblicità fonica deve attenersi a quanto disposto dal Piano di Classificazione Acustica in vigore e dalla normativa nazionale.

Art. 17 Transenne parapetonali

1. Le transenne dovranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata/circolare chiusi alla sommità da un elemento orizzontale di analoghe caratteristiche; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che potranno supportare il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario. Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua.

2. I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne per le zone 2 e 3 del vigente Piano generale per gli impianti pubblicitari, sono l'acciaio e l'alluminio per la struttura portante, per il telaio, per le finiture, i rivestimenti e le cornici; nel centro storico è vietata l'installazione delle transenne parapetonali. Nella zona indicata al punto 4 del suddetto Piano è consentita l'installazione di transenne parapetonali realizzate in ferro tintecciato con tonalità brunito o legno. Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

3. Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

4. La collocazione delle transenne può avvenire nel rispetto delle seguenti distanze: a) altezza massima dal piano del calpestio (margine superiore) mt. 1.10; b) altezza minima dal piano del calpestio (margine inferiore) mt. 0.20; c) dal ciglio stradale mt.0.20; d) dagli edifici mt. 1.20 (salvo che non siano presenti pali o altri elementi simili).

Art. 18 Volantinaggio

1. E' consentita la pubblicità a mezzo di volantinaggio effettuata sul territorio comunale, nei seguenti casi:

- a. Nei soli giorni di mercato, fiera, o di analoga manifestazione caratteristica, mediante apposizione sui tergicristalli di veicoli;
- b. Mediante distribuzione a mano all'interno dei pubblici esercizi e locali pubblici, con il consenso del titolare e/o responsabile del locale;
- c. Mediante distribuzione a mano presso il domicilio, la privata dimora e/o sedi delle attività.

2. Il Volantinaggio è comunque vietato all'interno del Palazzo Comunale ed altri uffici comunali, salvo che si tratti del materiale illustrativo attinente all'attività svolta dal Comune stesso.

3. Ciascun volantino dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura "*Per salvaguardare l'ambiente, non gettate questo biglietto per terra. Usate gli appositi cestini*"

CAPO III

ZONE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Art. 19 Zone di interesse storico, artistico, culturale paesaggistico ed ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e in quelle classificate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee "A", è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- a) insegne d'esercizio
- b) impianti delle pubbliche affissioni purchè posti a distanza minima di ml. 4 dagli edifici vincolati;
- c) impianti pubblicitari temporanei nel rispetto dell'art. 5 del presente Regolamento compreso gli standard e striscioni provvisori (per un tempo limitato), ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune,
- d) targhe professionali;
- e) bacheche realizzate sulla base di un sistema unitario di pubblicizzazione approvato dal Comune;
- f) cartelli pubblicitari.
- g) Preinsegne singole poste fuori dai centri abitati;
- h) Preinsegne poste all'interno del centro abitato realizzate su appositi sostegni sulla base di un sistema unitario di pubblicizzazione autorizzato dal Comune ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, escluso quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo, è soggetta all'autorizzazione prescritta dal citato D. Lgs. 42/2004, oltre a quella richiesta da questo Regolamento e dalla normativa urbanistica edilizia.

3. La collocazione dei mezzi pubblicitari provvisori di cui all'art. 5 e degli standard e striscioni indicati alla lettera c del comma 1 del presente articolo è soggetta soltanto all'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

4. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, Uffici Postali, alberghi e per quelle situazioni particolari di visibilità dell'attività che verranno valutate in fase di procedimento di rilascio dell'autorizzazione. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.

5. Sono fatte salve comunque quelle situazioni particolari valutabili in fase di procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

6. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster" e tipo "trespolo".

CAPO IV

NORME DI RINVIO, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 20 Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/03/2021.

Art. 21 Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, (L'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 145, comma 57, della L. 388/2000, prevede la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37), applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e al vigente regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle sanzioni per violazioni conseguenti a regolamenti o ordinanze comunali.

3. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di.

7. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Nei casi sopra indicati è obbligato in solido al pagamento della sanzione anche il soggetto titolare nel cui interesse è effettuata la pubblicità tramite l'impianto.

9. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la mancata esibizione dell'autorizzazione/SCIA, in originale o in copia, al momento del sopralluogo presso l'esercizio da parte degli agenti accertatori.

Articolo 22 Norme generali e abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i precedenti regolamenti comunali che normavano la materia ed in particolare:

- a. il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. gli artt. 4 e 5 del Piano Generali degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di Giunta n. 123 del 28/12/2004.

Art. 23 Norme transitorie ed efficacia della norma

1. I mezzi pubblicitari, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguati alle norme dallo stesso previste alla scadenza dell'autorizzazione previa la prescritta richiesta/denuncia di rinnovo dell'autorizzazione o, in alternativa, rimossi nel medesimo termine senza nulla pretendere.

2. Entro il termine del 31/03/2023 dovranno essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza ed in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento.

3. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della loro eventuale sostituzione.

4. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a far data dal 60° giorno a partire dall'esecutività della delibera di approvazione. Eventuali modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore come di volta in volta specificato nella deliberazione con cui le stesse verranno approvate.